COMUNE DI LERCARA FRIDDI

(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DEFINIZIONE DEI COMPITI DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. <u>45</u> del <u>46.10.20.18</u>

Titolo I

Principi generali

Art. 1 – Disposizioni generali

- 1. Il Comune di Lercara Friddi promuove la nomina dei "Consiglieri di Quartiere", individuati ed incaricati dall'Amministrazione.
- 2. I Consiglieri di Quartiere svolgono attività volontaria ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

Art. 2 – I Quartieri: denominazione e territorio

- 1. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone e/o quartieri:
 - 1. Viale Pietro Scaglione; Via Autonomia e traverse; Quartiere Piazza Don Bosco.
 - 2. Via E. Berlinguer; Quartiere San Francesco;
 - 3. Zona Santa Rosalia; Via Carlo Alberto Dalla Chiesa;
 - 4. Circonvallazione.
 - 5. Sant'Alfonso; Via Aldo Moro; Piazza Umberto I°.
 - 6. Via Mercato; Zona Friddi;
 - 7. Via Germanà; Zona Costantinopoli.
 - 8. Quartiere Fontanella; Corso Giulio Sartorio.
 - 9. Piano A. Romano; Piazza Duomo; San Giuseppe; Quartiere Vasca; Colle Madore.
 - 10. Via Mulino; (Stadio).
- 2. La suddetta delimitazione territoriale e il numero delle zone assegnate può essere variata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i Consiglieri in carica.
- 3. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 – Finalità

- 1. L'attività svolta dal Consigliere è senza fine di lucro, opera per finalità socio-culturali, sportive, ricreative e solidali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere e/o Zona.
- 2. Il Consigliere di Quartiere rappresentano le esigenze della popolazione del Quartiere. Ha il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini sui problemi della vita sociale ed amministrativa del Comune, favorendo, così, la più efficace rispondenza dell'attività amministrativa ai problemi generali e particolari del Quartiere.
- 3. I Consiglieri di Quartiere svolgono un ruolo informativo e propositivo attraverso:
 - a) la formulazione di proposte sulla programmazione di piccole opere pubbliche e dei servizi di interesse collettivo;
 - b) l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

- c) la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale, in collegamento e in collaborazione con il Comune, con le associazioni operanti sul territorio comunale, con le Parrocchie e con altri soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio;
- d) la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate, in particolare, alla valorizzazione del territorio, della cultura e delle tradizioni locali;
- e) la collaborazione con gli organi competenti e con il sistema di protezione civile nella gestione delle emergenze.

Art. 4 - Funzioni informative

- 1. I Consiglieri di Quartiere, attraverso l'osservazione ed il rapporto costante con gli abitanti delle zone a loro assegnate, hanno il compito di informare e/o proporre all'amministrazione azioni d'intervento che abbiano incidenza sul territorio del Quartiere, che riguardano:
- la pianificazione urbanistica;
- la risoluzione di piccoli problemi logistici;
- la pianificazione del sistema di mobilità.

Art. 5 - Funzioni propositive

- 1. Resta ferma la facoltà dei Consiglieri di Quartiere di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità.
- 2. Le istanze e le proposte formulate, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.

Titolo II

Art. 6 - Componenti e sede

- 1. I Consiglieri di Quartiere riferiscono, consultazioni e proposte, al Sindaco e agli assessori di riferimento.
- 2. Le riunioni avranno sede, ove possibile, nella Sede Comunale. L'Amministrazione comunale garantisce la disponibilità di eventuali spazi come sede per le riunioni e le attività dei Consiglieri di Quartiere.
- 3. I Consiglieri di Quartiere mantengono l'incarico per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo espressa rinuncia.

Art. 7- Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Gli assessori riferiscono al Consiglio comunale sul livello di partecipazione riscontrato e sull'attività espletata dai Consiglierei di Quartiere, sulla base di relazioni inoltrate dagli stessi.

Art.8 - Criteri di assegnazione

- 1. L'assegnazione dei Quartieri è demandata alla Conferenza dei capigruppo.
- 2. I capigruppo sono tenuti a comunicare l'avvenuta assegnazione al Sindaco e alla Giunta.

Art. 9 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Art. 10 - Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art.11 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine dei esecuzione della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.